

# STATUTO



# **INDICE**

TITOLO I PRINCIPI GENERALI	pag. 5
I KINCH I GENERALI	pag. 3
Art.1 Disposizioni generali	pag. 5
Art.2 Funzioni e adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute	pag. 6
Art.3 Rappresentanza della comunità	pag. 6
Art.4 Albo Pretorio ed informazioni	pag. 7
Art.5 Statuto	pag. 8
Art.6 Regolamento	pag. 8
Art.7 Ordinanze Sindacali	pag. 9
TITOLO II	
PARTECIPAZIONE POPOLARE, TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI,	
DECENTRAMENTO	pag. 9
Art.8 Titolari dei diritti di partecipazione	pag. 9
Art.9 Diritto all'informazione	pag. 10
Art.10 Iniziativa popolare	pag. 10
Art.11 Forme di associazione e rapporti con il Comune	pag. 10
Art.12 Istruttoria pubblica	pag. 10
Art.13 Consulte	pag. 11
Art.14 Referendum	pag. 11
Art.15 Referendum consultivo di iniziativa popolare	pag. 12
Art.16 Disposizioni sui referendum	pag. 13
Art.17 Effetti del referendum	pag. 13
Art.18 Circoscrizioni di decentramento comunale	pag. 14
Art.19 Uffici per la difesa giuridica	pag. 14
Art.20 L'azione popolare	pag. 14
TITOLO III	
GLI ORGANI DEL COMUNE	pag. 15
Art.21 Il Consiglio Comunale	pag. 15
Art.22 Adempimenti preliminari dopo le elezioni	pag. 15
Art.23 Il consigliere anziano	pag. 16
Art.24 Presidenza del Consiglio Comunale	pag. 16
Art.25 Competenze del Presidente del Consiglio Comunale	pag. 17
Art.26 Funzionamento del Consiglio Comunale	pag. 17
Art.27 Assistenza alle sedute e verbalizzazione	pag. 18
Art.28 Gruppi consiliari	pag. 19
Art.29 Conferenza dei Capigruppo consiliari	pag. 19
Art.30 Commissioni consiliari	pag. 19
Art.31 Commissione di inchiesta e Commissari consiliari	pag. 20
Art.32 Dimissioni dei consiglieri comunali	pag. 20
Art.33 Consiglieri comunali	pag. 20
Art.34 Pubblicità della situazione patrimoniale e delle spese elettorali	pag. 22
Art.35 Composizione della Giunta	pag. 22



Art.36 Dimissioni degli Assessori	pag. 23
Art.37 Compiti della Giunta	pag. 23
Art.38 Funzionamento della Giunta	pag. 23
Art.39 Elezioni del Sindaco	pag. 24
Art.40 Funzioni del Sindaco	pag. 24
Art.41 Incarichi del Sindaco quale capo dell'Amministrazione	pag. 25
Art.42 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione	1 6
o decesso del Sindaco	pag. 26
Art.43 Mozione di sfiducia	pag. 26
Art.44 Disciplina degli orari	pag. 27
TITOLO IV	
AMMINISTRAZIONE COMUNALE	pag. 27
Art.45 Struttura dell'Ente	pag. 27
Art.46 Incompatibilità	pag. 28
Art.47 Funzioni di direzione	pag. 28
Art.48 Segretario Generale e Dirigenti	pag. 30
Art.49 Vice Segretario	pag. 31
Art.50 Direttore Generale	pag. 31
Art.51 Relazioni sindacali	pag. 31
Art.52 Programmazione	pag. 31
Art.53 Accordi di programma	pag. 32
Art.54 Attività amministrativa	pag. 32
Art.55 Interventi nel procedimento amministrativo	pag. 32
Art.56 Comunicazione dell'inizio del procedimento	pag. 32
Art.57 Accesso ai documenti	pag. 33
Art.58 Atti sottratti all'accesso	pag. 33
Art.59 Conferenza dei servizi	pag. 33
Art.60 Regolamento dei contratti	pag. 33
TITOLO V	
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI	pag. 34
Art.61 Finalità e principi generali	pag. 34
Art.62 II bene comune acqua	pag. 34
Art.63 Forme di gestione dei servizi pubblici locali	pag. 34
Art.64 Società e/o aziende speciali	pag. 35
Art.65 Istituzione	pag. 35
Art.66 Autorità indipendente per i servizi pubblici locali	pag. 36
Art.67 Personale a contratto	pag. 36
Art.68 Nomina, revoca e mozione di sfiducia costruttiva degli amministratori,	
delle aziende e delle istituzioni	pag. 36
TITOLO VI	
FINANZA, CONTABILITA' E REVISIONE PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO	pag. 37
Art.69 Autonomia finanziaria	pag. 37



Art.70 Controllo di gestione Art.71 Revisori dei conti Art.72 Regolamento di contabilità	pag. 37
	pag. 38
	pag. 38
TITOLO VII	
NORME FINALI E TRANSITORIE	pag. 38
Art.73 Trattamento sullo stato patrimoniale dei titolari di cariche	
elettive e di governo	pag. 38
Art.74 Termine per l'adozione dei regolamenti	pag. 39
Art.75 Entrata in vigore dello Statuto	pag. 39
Art.76 Verifica dello Statuto	pag. 39



# TITOLO I PRINCIPI GENERALI

# Art.1 Disposizioni generali

- 1. Il Comune di Aprilia è Ente locale autonomo, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica e del presente Statuto, rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
- 3. La comunità locale realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo Statuto del Comune.
- 4. Il rapporto tra il Comune, la Provincia, la Regione e gli altri Enti locali si ispira ai criteri della collaborazione reciproca, della cooperazione e dell'associazionismo nel pieno rispetto delle posizioni istituzionali.
- 5. Il Comune ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente Statuto.
- 6. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
- 7. Nell'ambito delle leggi del coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.
- 8. Il Comune pur nel rispetto delle normative vigenti in materia di affidamento dei servizi e delle forniture, nonché della normativa sulla riscossione delle entrate comunali e dei tributi, salvaguarda l'interesse economico locale e collettivo e sottopone: 1) a consultazione tramite sondaggio on-line sul sito del Comune di Aprilia per 30 giorni; 2) al parere della Commissione Comunale Finanze e Bilancio; 3) all'approvazione della Giunta Comunale; 4) all'approvazione dei 2/3 dei componenti del Consiglio Comunale, l'eventuale scelta di affidare a soggetti terzi la riscossione dei tributi pubblici locali che di norma è gestita tramite il servizio di Tesoreria comunale.
- 9. Il Comune riconosce l'acqua come bene comune e l'accesso all'acqua come diritto umano universale, indivisibile ed inalienabile. Il Comune garantisce e conferma il principio della proprietà pubblica di tutte le acque superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo. Per la tutela del diritto alla salute il Comune assicura ai propri cittadini il diritto alla disponibilità di un quantitativo minimo vitale giornaliero per persona.
- 10. Il Comune riconosce il diritto alla vita ed alla pace come diritto fondamentale delle persone e dei popoli, promuove lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità. Favorisce l'adozione di ogni strumento utile idoneo a garantire l'integrazione e la valorizzazione in essa delle diverse provenienze e tradizioni regionali. Esalta le risorse storiche e artistiche della città, tutela e valorizza il patrimonio culturale, territoriale, faunistico e naturalistico. Favorisce,



infine, l'integrazione politica culturale ed economica delle minoranze etniche, europee ed extraeuropee.

- 11. Il Comune promuove la solidarietà della comunità locale, riconoscendo come inalienabile il diritto alla salute, in particolare, verso le fasce di popolazione più svantaggiate.
- 12. Il Comune riconosce, nell'ambito delle leggi dello Stato e della Regione, il ruolo delle organizzazione e degli organismi operanti nella comunità.
- 13. Il Gonfalone e lo stemma del Comune di Aprilia sono quelli storici, il cui uso e riproduzione sono consentiti previa autorizzazione del Comune.
- 14. Il Comune di Aprilia si fregia del titolo di Città, che potrà essere utilizzato nei modi consentiti dalla legislazione vigente e dal Decreto Presidenziale autorizzativo.
- 15. Il Comune di Aprilia partecipa alle Associazioni italiane ed internazionali degli Enti Locali, nell'ambito di un processo di integrazione europea ed internazionale che valorizzi sempre più il ruolo dei poteri locali.

#### Art.2

### Funzioni e adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

- 1. La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle competenze e delle funzioni ha come riferimento l'ambito territoriale.
- 2. L'esercizio delle funzioni proprie riguardano i principi del presente Statuto, nell'ambito della legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina delle funzioni conferite.
- 3. L'entrata in vigore di nuove leggi costituzionali incompatibili con le presenti norme statutarie, abrogano conseguentemente queste ultime.
- 4. Spetta agli organi competenti del Comune adottare le disposizioni di applicazione delle normative emanate dallo Stato, dalla Regione e dalla Unione Europea, recependole, in materia di ordinamento e di disciplina dell'esercizio delle funzioni, con i limiti fissati dall'art.6 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii..

# Art.3 Rappresentanza della comunità

- 1. Il Comune cura gli interessi della comunità per ciò che riguarda l'ambito di rispettiva competenza secondo il proprio ordinamento.
- 2. Il Comune rappresenta altresì, gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività che interessano il territorio e la popolazione.
- 3. Spetta al Sindaco l'iniziativa giurisdizionale per la difesa degli interessi del Comune e per la resistenza in giudizio.
- 4. Spetta al Sindaco intraprendere ogni azione nei riguardi di soggetti pubblici e privati che, nell'esercizio delle loro competenze, abbiano prodotto violazione di interessi della comunità.



- 5. Il Comune di Aprilia garantisce e promuove le pari opportunità per le donne, rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell'Amministrazione e nella città.
- 6. Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel precedente comma anche sulla base dei principi di legge il Comune di Aprilia adotta piani di azioni positive volte, tra l'altro, a:
- a) operare la ricognizione degli ostacoli all'accesso e alla carriera delle donne nel mondo del lavoro;
- b) promuovere, con adeguati mezzi di sollecitazione, l'accesso delle donne nei settori con insufficiente rappresentanza femminile e riequilibrare la presenza delle donne nei centri decisionali e nei settori tecnologicamente avanzati;
- c) definire procedure di selezione del personale idonee a stabilire le attitudini potenziali, diffondere la legislazione in materia di pari opportunità, indicare requisiti che non comportino, anche implicitamente, alcuna discriminazione relativa allo stato civile;
- d) assicurare condizioni che consentano l'effettiva partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionali;
- e) adottare un codice di comportamento che assicuri un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra uomini e donne, con particolare attenzione all'eliminazione delle situazioni di molestie sessuali:
- f) prevedere misure di sostegno intese a rendere tra loro compatibili le responsabilità familiari e professionali, anche attraverso nuove forme di organizzazione del lavoro e dei servizi sociali.
- 7. Nei casi in cui il Sindaco e l'Assemblea debbano nominare o designare, ciascuno secondo le proprie competenze, rappresentanti in enti, istituzioni, società partecipate ovvero in altri organismi gestori di servizi pubblici, fra i nominati o designati è garantita la equilibrata presenza di uomini e di donne in numero comunque non inferiore, per genere, a un terzo.
- 8. L'equilibrio, in ogni caso, è assicurato tra i rappresentanti complessivamente nominati e designati nel corso del mandato.
- 9. L'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali, anche a tempo determinato, nonché il conferimento della responsabilità degli Uffici e dei servizi avvengono con modalità idonee a garantire, di norma, la presenza di entrambi i sessi. E' parimenti garantita la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali non elettivi del Comune di Aprilia e negli enti, aziende e istituzioni da essa dipendenti.

# Art.4 Albo Pretorio ed informazioni

- 1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità, trasparenza ed accessibilità.
- 2. Gli obblighi di pubblicazione di atti e di provvedimenti amministrativi, aventi effetto di



pubblicità legale, si intendono assolti con la pubblicazione di questi provvedimenti nella sezione dell'Albo Pretorio Informatico presente sul sito web del Comune.

- Il Segretario Generale del Comune e in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario, avvalendosi degli uffici competenti, cura la pubblicazione degli atti.
- 3. Al fine di garantire a tutti i cittadini una pubblicità adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento.
- 4. Il Comune istituisce nella propria organizzazione un apposito Ufficio per l'informazione dei cittadini (URP Ufficio Relazioni con il Pubblico).

#### Art.5 Statuto

- 1. Il Comune determina il proprio ordinamento con lo Statuto, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica. In particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, stabilisce l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.
- 2. Il Consiglio Comunale approva lo Statuto col voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione viene ripetuta in successiva seduta da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

# Art.6 Regolamento

- 1. I Regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio Comunale, al quale spetta anche l'esclusiva competenza di modificarli ed abrogarli.
- 2. Gli stessi si devono conformare ai principi costituzionali, alla legge e al presente Statuto.
- 3. I regolamenti, dopo l'approvazione, sono pubblicati per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio, entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione e vengono inseriti nella raccolta ufficiale dei regolamenti.
- 4. Alla Giunta spetta il compito di emanare il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli Uffici e dei Servizi.
- 5. Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.
- 6. Gli atti amministrativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.



#### Art.7 Ordinanze Sindacali

- 1. Il Sindaco può emanare atti con i quali si stabiliscono disposizioni per l'attuazione e l'applicazione di norme legislative, statutarie e regolamentari.
- 2. Le emanazioni di ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. devono essere adeguatamente motivate e limitate nel tempo in cui permane la necessità.
- 3. In caso di emergenza il Sindaco adotta tutte le misure ritenute necessarie a farvi fronte, fino all'intervento delle Autorità preposte ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii..
- 4. Le ordinanze di cui ai precedenti commi devono essere anche pubblicate all'Albo Pretorio Informatico, per almeno quindici giorni. Ove siano rivolte a soggetti determinati e vi sia una lesione della Privacy, le stesse devono essere notificate ai destinatari.

# TITOLO II PARTECIPAZIONE POPOLARE, TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI, DECENTRAMENTO

# Art.8 Titolari dei diritti di partecipazione

- 1. Le disposizioni del presente titolo dello Statuto Comunale si applicano, fatta esclusione di quanto previsto dai successivi artt. 11, 15 e 16, oltre ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Aprilia:
- a) ai cittadini residenti nel Comune di Aprilia, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- b) ai cittadini non residenti nel Comune di Aprilia, ma che nel Comune esercitano le proprie attività di lavoro o di studio:
- c) agli stranieri residenti nel Comune di Aprilia.
- 2. Il Comune riconosce che i bambini e i giovani sono una risorsa preziosa per la comunità. Contribuisce insieme alle famiglie, alla scuola ed agli altri soggetti preposti, alla loro educazione civile. Considera il diritto allo studio prerogativa inalienabile e assicura la più ampia partecipazione dei giovani alle scelte della comunità locale.
- 3. E' istituito ai sensi della L.R. 32/2003, il Consiglio Comunale dei Giovani quale organismo di partecipazione dei giovani alla vita ed alle istituzioni democratiche il quale è disciplinato dal regolamento che ne definisce i compiti e le modalità di elezione dei suoi organi sociali.



# Art.9 Diritto all'informazione

- 1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione responsabile dei cittadini alla vita sociale e politica.
- 2. Si garantisce a tutti coloro che hanno un interesse giuridicamente rilevante l'accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento.
- 3. In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del Consiglio Comunale. Circa i provvedimenti riguardanti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati, questi potranno essere esibiti nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

# Art.10 Iniziativa popolare

- 1. I cittadini esercitano iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale presentando un progetto redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno di 1/10 di firme degli iscritti nelle liste elettorali, regolarmente autenticate, raccolte nei quattro mesi precedenti al deposito.
- 2. Il Consiglio Comunale delibera nel merito del progetto di iniziativa popolare presumibilmente entro sei mesi dal deposito. Il primo firmatario del progetto che ha avanzato la proposta, può intervenire alle sedute del Consiglio Comunale per illustrarle.
- 3. Istanze, petizioni e proposte possono essere presentate da cittadini singoli o associati, alla Commissione Temporanea per la partecipazione popolare. La Commissione esaminerà l'istanza, la proposta o la petizione e se ritenuta valida, ammissibile, accoglibile la invierà alla Commissione di competenza, la quale, dopo ulteriore esame, la sottoporrà all'esame ed eventuale approvazione del Consiglio Comunale. Tutto il procedimento dovrebbe avvenire nel limite temporale di tre mesi dalla presentazione.

# Art.11 Forme di associazione e rapporti con il Comune

- 1. Il Comune valorizza le libere forme associative e le associazioni del volontariato in atto, assicurandone, tramite il regolamento, la partecipazione all'iniziativa dell'esercizio delle proprie funzioni e garantendone l'accesso alle strutture e ai servizi comunali.
- 2. Il regolamento prevede un albo, aggiornato annualmente, ove vengano iscritti, a domanda e previa deliberazione di Giunta Comunale, gli organismi associativi che operano nel Comune.

# Art.12 Istruttoria pubblica

1. L'adozione di strumenti urbanistici e di piani è preceduta di norma da "istruttoria pubblica".



- 2. L'individuazione "dell'istruttoria pubblica" di provvedimenti a contenuto generale che incidano in modo rilevante sull'economia e sull'assetto del territorio spetta al Consiglio Comunale con apposita deliberazione.
- 3. Successivamente, l'ufficio competente indice, mediante avviso pubblico, apposita riunione per l'esame degli argomenti di cui al comma 1 e comma 2.
- Nell'avviso sono indicati i termini entro i quali le organizzazioni collettive e associative interessate possono far pervenire proposte ed osservazioni scritte ed il luogo presso il quale possono essere consultati gli atti del procedimento, per i quali deve essere fornita, a cura del funzionario responsabile, una sommaria esposizione degli intendimenti dell'Amministrazione.
- 4. La riunione è presieduta dal Dirigente del Settore interessato che si avvarrà dell'ausilio del funzionario responsabile del procedimento e vi partecipano le organizzazioni sociali e di categoria interessate.
- 5. Non è consentito l'intervento di più di un rappresentante per organizzazione salvo che, per particolari ragioni, il Presidente della riunione non lo ammetta.
- 6. Della riunione di cui ai precedenti commi viene redatto un verbale in cui sono sinteticamente illustrate le posizioni espresse.

#### Art.13 Consulte

- 1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce la costituzione di Consulte quali libere ed autonome espressioni delle forme associative, che abbiano finalità relative a settori di rilevanza per gli interessi della collettività locale e per il funzionamento del Comune stesso.
- 2. Esse rappresentano un momento privilegiato di consultazione volto a consentire la partecipazione alla vita della città attraverso un confronto di idee, programmi e progetti che facciano convergere le risorse disponibili verso obiettivi comuni.
- 3. Il Regolamento di istituzione individua il settore di competenza, la composizione, le prerogative, le modalità di funzionamento ed il rapporto con gli organi del Comune di ciascuna Consulta.

# Art.14 Referendum

- 1. Il Consiglio Comunale promuove referendum popolari consultivi propositivi e abrogativi relativi ad atti generali di propria competenza, diretti a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, con esclusione delle seguenti materie:
- a) disciplina dello stato giuridico del personale, dotazione organica e del relativo piano triennale di assunzione del personale, nonché del piano triennale delle pari opportunità;
- b) istituzione e disciplina tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposte;



- c) adozione dei regolamenti;
- d) provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni d'immobili, permute, appalti e/o concessioni;
- e) provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni.
- 2. I referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.
- 3. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio Comunale sospende ogni attività deliberativa sul medesimo oggetto.
- 4. Il regolamento definisce le forme, le modalità e le garanzie per l'effettivo esercizio di quanto previsto nel presente articolo.

# Art.15 Referendum consultivo di iniziativa popolare

- 1. Il Sindaco indice il referendum consultivo di iniziativa popolare quando sia stata depositata presso il Consiglio Comunale una richiesta che rechi sottoscrizioni, raccolte nei quattro mesi precedenti, da almeno un decimo degli elettori risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 2. La sottoscrizione viene effettuata secondo la normativa che disciplina la proposizione dei referendum nazionali.
- 3. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del Consiglio Comunale, con esclusione degli atti per i quali è inammissibile il referendum consultivo, nonché:
- a) dei provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- b) provvedimenti concernenti il personale comunale, istituzioni ed aziende speciali;
- c) atti relativi ad imposte, tasse, rette e tariffe;
- d) bilanci preventivi e consuntivi;
- e) atti inerenti ad associazioni ed enti religiosi e la tutela di minoranze;
- f) piani generali territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni.
- 4. Se, prima dello svolgimento del referendum consultivo di iniziativa popolare, gli organi competenti del Comune abbiano deliberato sul medesimo oggetto, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, decide se il referendum non debba più avere corso o se debba svolgersi, eventualmente disponendo, in tal caso, se ne ricorrano gli estremi, una diversa formulazione del quesito, tenendo comunque conto di quello originario.



- 5. La richiesta deve contenere il testo preciso da sottoporre agli elettori e deve essere presentata al Sindaco, il quale, dopo le verifiche di regolarità, propone al Consiglio Comunale il provvedimento di indizione del referendum.
- 6. Qualora dalla verifica emerga l'improponibilità del referendum consultivo di iniziativa popolare, il Sindaco sottopone la richiesta al Consiglio comunale che decide in via definitiva con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
- 7. La discussione e le determinazioni sul risultato dei referendum devono essere effettuate dal Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla proclamazione dell'esito della votazione.

# Art.16 Disposizioni sui referendum

- 1. Il regolamento determina la composizione della Commissione temporanea per la partecipazione popolare, le modalità per l'informazione dei cittadini sul referendum e per la partecipazione dei partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria.
- 2. Non è consentito lo svolgimento di più di due referendum consultivi, abrogativi e propositivi di iniziativa popolare in un anno, da tenersi nel periodo tra il 15 aprile e il 15 giugno di ogni anno. Nel caso in cui siano state presentate più richieste di referendum consultivo di iniziativa popolare, si segue l'ordine di deposito presso il Consiglio comunale.
- 3. Il giudizio di ammissibilità, che deve avvenire entro due mesi dalla data di presentazione, è rimessa alla Commissione temporanea per la partecipazione popolare di cui all'art. 10, c.3 sentito il Sindaco e un rappresentante dei promotori.
- 4. Gli uffici comunali collaborano alla verifica e veridicità delle firme degli elettori residenti che lo propongono.
- 5. Il referendum ritenuto ammissibile, è indetto dal Sindaco, sentito il Consiglio Comunale.

## Art.17 Effetti del referendum

- 1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio comunale adotta i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
- 2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie, relative ai referendum consultivi e propositivi, deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dai due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
- 3. Nei referendum abrogativi, nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal sessantesimo giorno successivo alla proclamazione del risultato del referendum. Entro la medesima data il Consiglio comunale adotta gli atti eventualmente necessari per la



sostituzione di quelli abrogati o, comunque, per regolamentare gli effetti del referendum in conformità all'esito della consultazione.

# Art.18 Circoscrizioni di decentramento comunale

- 1. Qualora ne ricorrano le condizioni prevista dell'art. 17 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) può essere prevista l'istituzione delle Circoscrizioni Comunali i cui rappresentanti saranno eletti a suffragio universale. L'elezione avverrà contestualmente al rinnovo del Consiglio Comunale.
- 2. Viene demandato all'apposito regolamento l'individuazione del territorio comunale sul quale coinciderà la singola circoscrizione, le funzioni, l'organizzazione, i mezzi finanziari ed organizzativi.
- 3. I Consigli Circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale; in caso di scioglimento di questo ultimo saranno sciolti, parimenti, anche i Consigli Circoscrizionali.

# Art.19 Uffici per la difesa giuridica

Il Consiglio Comunale può istituire, con regolamento, uffici per la difesa giuridica specializzati per determinate materie o per categorie di cittadini che versino in peculiari ed oggettive condizioni di svantaggio sociale o culturale.

# Art.20 L'azione popolare

- 1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa e contabile.
- 2. Il Comune, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuto a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine, è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, il Comune, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non sussistano elementi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.
- 3. In caso di soccombenza le spese di giudizio sono a carico di chi abbia promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.



# TITOLO III GLI ORGANI DEL COMUNE

# Art.21 Il Consiglio Comunale

- 1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
- 2. L'elezione e la durata del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.
- 3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
- 4. Il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
- 5. I consiglieri, cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio Comunale, continuano ad esercitare gli incarichi ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.
- 6. Il Consiglio Comunale ha competenza a deliberare per le materie di cui all'art. 42 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii..
- 7. Il Consiglio Comunale esprime il proprio indirizzo politico-amministrativo in atti, quali risoluzioni ed ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'Ente.
- 8. Al Consiglio Comunale spetta la definizione degli indirizzi generali per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, ad esso espressamente riservate dalla legge.
- 9. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il Regolamento disciplina la funzionalità, la gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii..

# Art.22 Adempimenti preliminari dopo le elezioni

- 1. La prima riunione del Consiglio Comunale successiva alle elezioni, è convocata dal Sindaco neoeletto nel termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.
- 2. La riunione, sotto la presidenza del Consigliere anziano, deve tenersi nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di convocazione.
- 3. Il Consiglio Comunale, quale primo adempimento, esamina le condizioni di eleggibilità e/o



compatibilità dei consiglieri proclamati eletti, sulla base di una proposta di deliberazione predisposta dagli uffici comunali preposti, e dichiara la ineleggibilità e/o incompatibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge.

- 4. La seduta è pubblica e la votazione è palese. Alla seduta possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
- 5. Dopo le operazioni di convalida degli eletti e le eventuali surroghe, il Consiglio comunale deve procedere alla elezione del Presidente dell'Assemblea, con le modalità di cui al successivo articolo 24.
- 6. Il Presidente dell'Assemblea, appena eletto, assume immediatamente la presidenza dell'Assemblea.
- 7. Non si dà luogo all'elezione del Presidente dell'Assemblea ed agli ulteriori adempimenti se non dopo aver proceduto alle eventuali surroghe.
- 8. Il Sindaco, sempre nella seduta di insediamento, presta il giuramento davanti al Consiglio Comunale.
- 9. La seduta consiliare prosegue, sotto la presidenza del Presidente eletto, per la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta Comunale e per la discussione e la votazione degli indirizzi generali di governo da parte del Consiglio Comunale.
- 10. La proposta degli indirizzi generali di governo e la comunicazione dei componenti della giunta devono essere depositate dal Sindaco neoeletto almeno 24 ore prima della riunione del Consiglio Comunale.

# Art.23 Il consigliere anziano

- 1. Il consigliere che alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale ha ottenuto la cifra individuale più alta, sommando i voti di lista a quelli di preferenza individuale, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri comunali, assume la carica di consigliere anziano ed esercita le relative funzioni, limitatamente alla prima riunione del Consiglio, successiva alle elezioni, fino alla nomina del presidente dell'Assemblea.
- 2. Il caso di assenza o di rifiuto a presiedere l'Assemblea da parte del consigliere anziano, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma precedente, occupa il posto immediatamente successivo.

# Art.24 Presidenza del Consiglio Comunale

- 1. Nella prima riunione successiva alle elezioni, il Consiglio Comunale elegge nel proprio seno il Presidente dell'Assemblea, con votazione resa a scrutinio segreto.
- 2. Per la nomina del Presidente dell'Assemblea occorre il voto favorevole dei due terzi dei



consiglieri assegnati nelle prime due votazioni, (qualora nessun candidato abbia raggiunto il *quorum* necessario si procederà a successive votazioni dove è necessaria la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati).

- 3. Il Presidente, eletto con le modalità di cui ai precedenti commi, assume immediatamente la presidenza dell'Assemblea.
- 4. Il Consiglio Comunale, immediatamente dopo l'elezione del Presidente, procede alla elezione di due Vice Presidenti: uno di maggioranza ed uno di minoranza. Risulteranno eletti alla carica di Vice Presidente i due consiglieri che avranno ottenuto il maggior numero di voti. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Le funzioni vicarie sono svolte dal Vice Presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti al momento dell'elezione alla carica di vice Presidente ed in caso di parità il più anziano d'età dei due.
- 5. Il Consiglio Comunale su proposta motivata e sottoscritta da un numero di almeno 1/3 dei suoi componenti può procedere alla revoca dell'incarico del Presidente e dei Vice Presidenti. La seduta consiliare deve svolgersi entro 10 giorni dalla presentazione della proposta e la stessa deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale con votazione a scrutinio segreto.

# Art.25 Competenze del Presidente del Consiglio Comunale

- 1. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale; convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio Comunale, sentito il Sindaco, e ne presiede i lavori; convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo; insedia le Commissioni Consiliari e vigila sul loro funzionamento; assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio; ha poteri sul mantenimento dell'ordine nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari.
- 2. Il Presidente dell'Assemblea ha l'obbligo di riunire il Consiglio Comunale, ogni qualvolta lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Sindaco, entro il termine di venti giorni, inserendo all'ordine del giorno tutti gli argomenti richiesti.
- 3. Per tutte le questioni per le quali la legge, lo Statuto od i regolamenti prevedano termini ben precisi, il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Comunale comunque nel termine utile.
- 4. In caso di assenza od impedimento del Presidente, le relative funzioni saranno esercitate in primis, dal Vice Presidente vicario, e, in sua assenza, dal vice Presidente del Consiglio Comunale.

# Art.26 Funzionamento del Consiglio Comunale

- 1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente per la trattazione di argomenti di competenza del Consiglio Comunale.
- 2. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Comunale.



- 3. L'avviso di convocazione è spedito ai singoli Consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Comunale.
- 4. Il Consiglio Comunale si riunisce nella sede del Comune, salvo diverse e motivate determinazioni del Presidente.
- 5. Il Consiglio Comunale è, altresì, convocato per iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge.
- 6. Le sedute del Consiglio Comunale sono disciplinate dal Regolamento, secondo i principi fissati dalla legge.
- 7. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza semplice dei presenti e votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge e il presente Statuto prescrivano espressamente maggioranze speciali.
- 8. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese, salvo che la legge o il regolamento del Consiglio Comunale dispongano lo scrutinio segreto.
- 9. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dall'art. 17 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Comunale che stabilisca la seduta segreta.
- 10. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati il proprio regolamento interno che ne disciplina le funzioni e le attività.
- 11. L'ordine del giorno, contenente gli argomenti da trattare, va spedito e/o inviato anche a mezzo di posta elettronica ai Consiglieri comunali ed affisso all'Albo Pretorio on line.
- 12. Il Presidente del Consiglio dà comunicazione alla cittadinanza dell'avvenuta convocazione mediante avvisi da affiggere nei luoghi pubblici.
- 13. Tutti gli atti da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale, contenuti in proposte di deliberazioni corredate dei prescritti pareri, devono essere depositati e messi a disposizione dei Consiglieri comunali almeno 24 ore prima della riunione del Consiglio stesso.

# Art.27 Assistenza alle sedute e verbalizzazione

- 1. Il Segretario Generale del Comune partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio Comunale e cura la stesura del processo verbale.
- 2. Nel caso in cui non sia presente nella sala delle adunanze, il Segretario Generale del Comune viene sostituito da chi ne abbia le funzioni vicarie.
- 3. Nelle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale, oltre all'indicazione dell'oggetto, del numero dei presenti, del numero dei voti favorevoli, contrari e dei nominativi degli astenuti, possono essere inserite, a richiesta dei singoli consiglieri, loro dichiarazioni.



4. Il verbale della seduta e le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale devono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Generale o dal suo vice, in caso di sua assenza.

# Art.28 Gruppi consiliari

1. Ciascun consigliere deve appartenere ad un gruppo consiliare, la cui costituzione è disciplinata dal regolamento. I consiglieri, che nei termini stabiliti dal regolamento, non dichiarino espressamente la propria appartenenza ad un gruppo, sono assegnati d'ufficio al gruppo misto.

# Art.29 Conferenza dei Capigruppo consiliari

- 1. La Conferenza dei Capigruppo consiliari è presieduta dal Presidente del Consiglio e ad essa compete:
- a) di pronunciarsi su tutte le questioni che il Sindaco intenda sottoporle;
- b) di esprimere pareri su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento o conflitti di competenza fra organi elettivi del Comune;
- c) di coadiuvare il Presidente del Consiglio ed il Sindaco nell'organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari.

# Art.30 Commissioni consiliari

- 1. Il Consiglio Comunale con proprio provvedimento, all'inizio di ogni consiliatura, determina il numero delle Commissioni consiliari e il numero dei componenti assegnati alle stesse. Il numero delle commissioni non potrà comunque essere superiore a dieci. I componenti sono nominati dal Presidente del Consiglio Comunale con proprio provvedimento, su designazione dei Capigruppo, in modo da rispecchiare la proporzione tra i gruppi consiliari e da garantire la rappresentanza di tutti i gruppi.
- 2. Ciascun consigliere può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute delle Commissioni, permanenti e/o speciali, di cui non sia componente.
- 3. Il Sindaco può partecipare a tutte le riunioni delle varie Commissioni, senza diritto di voto.
- 4. Gli assessori, a seconda delle rispettive deleghe, possono partecipare alle sedute delle Commissioni consiliari per la trattazione di specifici argomenti di cui hanno competenza, senza diritto di voto.
- 5. Le Commissioni, permanenti o speciali, possono disporre l'audizione del Segretario Generale dei Comune dei dirigenti o dei responsabili degli uffici del Comune, delle istituzioni o delle aziende speciali, nonché di esperti e di rappresentanti di associazioni, di Enti o di organizzazioni del volontariato.
- 6. Le Commissioni, nella prima seduta, eleggono il proprio Presidente e due Vice Presidenti, con votazione palese e separata.



- 7. Per l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti, ciascun consigliere può esprimere un solo voto espresso in forma palese.
- 8. Le norme relative alla validità delle sedute e al loro svolgimento saranno previste nel regolamento.

# Art.31 Commissione di inchiesta e Commissari consiliari

- 1. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati può istituire Commissioni di inchiesta, per l'accertamento di fatti e l'esame di questioni di interesse locale e commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.
- 2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, istituisce Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, la cui presidenza è assegnata alle opposizioni.
- 3. Il Sindaco può nominare Commissari consiliari con l'attribuzione di incarichi a termine per verificare l'attuazione di deliberazioni consiliari o per controllare il funzionamento di particolari settori, servizi o uffici.
- 4. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinati dal presente Statuto e dal regolamento consiliare.

# Art.32 Dimissioni dei consiglieri comunali

- 1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
- 2. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

# Art.33 Consiglieri comunali

- 1. Il Consigliere comunale, all'atto dell'accettazione della carica di assessore, cessa di diritto dalla carica di consigliere comunale. Allo stesso subentra il primo dei non eletti della medesima lista.
- 2. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità cittadina e svolge il proprio compito senza alcun vincolo di mandato.
- 3. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune informazioni e copie degli atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato.



- 4. Ciascun Consigliere ha il diritto di presentare proposte di deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale, nonché mozioni, interpellanze, interrogazioni e ordini del giorno.
- 5. Ogni Consigliere partecipa all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo secondo le disposizioni del presente Statuto e del regolamento interno del Consiglio Comunale.
- 6. Ciascun Consigliere può presentare interrogazioni e interpellanze, al Sindaco e agli assessori, per conoscerne valutazioni, orientamenti ed intendimenti in ordine ad oggetti determinati ovvero ad aspetti dell'attività politico-amministrativa.
- 7. Il Sindaco e gli assessori delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo Statuto e dal regolamento consiliare.
- 8. Nel programma e nel calendario delle sedute debbono essere previsti tempi adeguati per lo svolgimento di interrogazioni, interpellanze e mozioni.
- 9. Il regolamento disciplina l'esame di atti da parte delle Commissioni consiliari.
- 10. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale.
- 11. In caso di impedimento ne informano preventivamente e per iscritto il Presidente che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale.
- 12. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, oppure a cinque sedute complessive durante l'anno, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con Deliberazione del Consiglio Comunale.
- 13. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale di ufficio, decorsi almeno dieci giorni dalla notifica all'interessato della proposta di decadenza, senza che questi abbia fatto pervenire al Presidente del Consiglio Comunale le proprie giustificazioni o qualora queste non siano state ritenute plausibili.
- 14. Il seggio di Consigliere che rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
- 15. Nel caso di sospensione di un Consigliere, adottata ai sensi dell'art.59 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., il Consiglio Comunale, nella prima riunione successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
- 16. Qualora sopravvenga altro motivo di decadenza, si farà luogo alla surrogazione con le modalità e nei termini di cui al presente articolo.
- 17. La legge e il regolamento disciplina l'esercizio dei diritti dei Consiglieri comunali.



#### Art.34

#### Pubblicità della situazione patrimoniale e delle spese elettorali

- 1. Gli atti di cui alla legge n. 213 del 07.12.2012 che ha introdotto l'art. 41 bis al D.lgs 267/2000 ad oggetto "Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo", relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi del Sindaco, dei candidati alla carica di Sindaco e dei consiglieri comunali sono pubblicati annualmente, nonché all'inizio e fine del mandato, sul sito internet del Comune, e sono liberamente consultabili da chiunque.
- 2. Apposito regolamento disciplina le sanzioni in caso di parziale o mancata ottemperanza all'onere di cui al comma precedente.
- 3. Il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo delle spese elettorali cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune.
- 4. Allo stesso modo il Sindaco neoeletto, i candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri comunali ed i Consiglieri comunali, sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla conclusione della campagna elettorale, il rendiconto delle spese elettorali riguardanti i candidati e le liste.
- 5. Tale documento deve essere reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune.

# Art.35 Composizione della Giunta

- 1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da assessori, nel numero massimo consentito dall'art. 47 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., nominati dal Sindaco anche al di fuori del Consiglio Comunale, fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
- 2. Fra i nominati è garantita la presenza di norma in pari numero, di entrambi i generi, motivando le scelte difformemente operate con specifico riferimento con il principio di pari opportunità.
- 3. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco fra i componenti della Giunta. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco in caso di sua assenza o impedimento.
- 4. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui all'art. 54 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii..
- 5. Le competenze degli assessori sono attribuite dal Sindaco con proprio provvedimento.
- 6. Tali atti sono comunicati dal Sindaco al Consiglio Comunale.



- 7. In relazione a programmi o progetti che coinvolgano le competenze di più assessori, il Sindaco attribuisce la funzione di coordinamento all'assessore con competenze prevalenti.
- 8. Agli assessori si applicano le norme sulle aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali.

# Art.36 Dimissioni degli Assessori

- 1. La presentazione delle dimissioni da parte degli assessori deve essere fatta per iscritto al Sindaco.
- 2. Le dimissioni dell'assessore sono irrevocabili ed hanno immediata efficacia.
- 3. Della presentazione delle dimissioni dell'assessore il Sindaco dà comunicazione al Consiglio Comunale.

# Art.37 Compiti della Giunta

- 1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, del Sindaco, dei funzionari dirigenti.
- 3. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
- 4. La Giunta riferisce annualmente sulla propria attività e svolge funzioni propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
- 5. E' di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
- 6. La Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole alla ratifica del Consiglio Comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
- 7. L'annuale relazione al Consiglio Comunale, di cui al comma 4, viene presentata nella seduta avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio consuntivo.

# Art.38 Funzionamento della Giunta

- 1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, il quale coordina e promuove l'attività degli assessori in ordine agli atti che riguardano l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale e l'attività propositiva nei confronti del Consiglio stesso.
- 2. La Giunta esplica le proprie attività mediante atti deliberativi assunti collegialmente.
- 3. Per la validità delle adunanze è richiesta la partecipazione della maggioranza dei



componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali è stabilita una maggioranza speciale. La Giunta provvede, con propria deliberazione, a regolamentare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.

- 4. In caso di rinnovo del Consiglio Comunale, la Giunta rimane in carico fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.
- 5. Le deliberazioni della Giunta sono affisse all'Albo pretorio on line del Comune e riportate per oggetto su apposito registro tenuto a cura del Segretario Generale del Comune o di chi ne abbia le funzioni vicarie.
- 6. Le deliberazioni della Giunta comunale sono firmate dal Sindaco e dal Segretario Generale o da chi ne fa le veci.

# Art.39 Elezioni del Sindaco

- 1. Il Sindaco è eletto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalle legge.
- 2. Il Sindaco, come sopra eletto, è componente del Consiglio Comunale.
- 3. Il Sindaco dura in carica cinque anni.
- 4. Il Sindaco che abbia ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
- 5. Il Sindaco decade nei modi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

#### Art.40 Funzioni del Sindaco

- 1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
- 2. Il Sindaco ha la rappresentanza generale del Comune e dirige l'Amministrazione secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale; esplica il suo mandato in osservanza delle leggi e delle norme del presente Statuto; assicura il costante collegamento del Comune con lo Stato, le Regioni, le Province e tutte le altre istituzioni economiche, culturali, sociali promuovendo ogni iniziativa tesa allo sviluppo della collettività; assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori; sovrintende al funzionamento dei settori, dei servizi e degli uffici comunali; indice i referendum e ne proclama i risultati; invia le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni assunte dalla Giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione politica generale del Comune; concorda con gli assessori le dichiarazioni che questi intendono rendere, impegnando la politica generale del Comune.
- 3. Il Sindaco nomina, revoca e sostituisce, con atto motivato, gli assessori. Convoca e presiede la Giunta.



- 4. Il Sindaco, tra i componenti della giunta dallo stesso nominati, individua un Vice Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla designazione.
- 5. Il Vice Sindaco può essere revocato e sostituito dal Sindaco con le stesse modalità previste per la revoca o la sostituzione degli assessori.
- 6. Il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.
- 7. Le nomine e le designazioni di cui al precedente comma devono essere effettuate dal Sindaco entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
- 8. Il Sindaco nomina il Segretario Generale ed il Direttore Generale.
- 9. Il Sindaco attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 89 e ss. del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
- 10. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
- 11. Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale, di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
- 12. Il Sindaco può delegare al vice sindaco o ad un altro assessore il compimento di singoli atti di sua competenza.
- 13. Spettano al Sindaco, oltre ai compiti attribuitigli dalla legge e dallo Statuto, tutte le funzioni non espressamente riservate agli altri organi del Comune.
- 14. Al Sindaco, quale ufficiale di Governo, spettano tutte le attribuzioni nei servizi di competenza statale, stabilite dall'art. 54 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii..
- 15. Il Sindaco, per le funzioni di ufficiale di governo, può conferire apposite deleghe a singoli consiglieri comunali per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni, nei limiti previsti dal comma 10 dell'art. 54 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., previa comunicazione al Prefetto.

# Art.41 Incarichi del Sindaco quale capo dell'Amministrazione

1. Il Sindaco può conferire speciali incarichi al Vice Sindaco e agli assessori nelle materie che la legge e lo Statuto riservano alla sua competenza.



- 2. Agli assessori sono delegate funzioni di controllo e di indirizzo; può altresì essere delegata la firma di atti, specificatamente indicati nel provvedimento di delega.
- 3. Le deleghe sono conferite per settori organici di materie, individuati sulla base della struttura operativa del Comune.
- 4. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione, può delegare la firma di atti di propria competenza, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, ai dirigenti.
- 5. Le deleghe di cui al presente articolo conservano efficacia sino alla revoca o, qualora non vi sia stata revoca, sino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altra persona.
- 6. Le deleghe e le eventuali modificazioni devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

# Art.42 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

- 1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade di diritto e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale.
- 2. Al verificarsi della fattispecie di cui al precedente comma 1, il Consiglio Comunale e la Giunta restano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
- 3. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in tutte le funzioni nei seguenti casi:
- a) assenza del Sindaco;
- b) impedimento temporaneo del Sindaco;
- c) sospensione del Sindaco dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii..
- 4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 del presente articolo, decorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale.
- 5. Lo scioglimento del Consiglio, per le fattispecie tassativamente previste dalle vigenti disposizioni, comunque determina la decadenza del Sindaco e della Giunta.

# Art.43 Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.



- 2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri.
- 3. La mozione di sfiducia deve essere adeguatamente motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
- 4. La mozione di sfiducia, come sopra motivata e sottoscritta deve essere presentata al Presidente del Consiglio Comunale ed in pari data deve essere acquisita al protocollo generale del Comune.
- 5. La stessa viene posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione.
- 6. Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Consiglio Comunale viene sciolto e sostituito da un commissario secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

# Art.44 Disciplina degli orari

- 1. Per l'esercizio delle attribuzioni previste dalla legge, il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, coordina il piano generale degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche.
- 2. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al primo comma, il Sindaco promuove conferenze di servizi con i responsabili delle pubbliche amministrazioni che hanno uffici nel territorio comunale, consulta le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali dei dipendenti pubblici e dei dipendenti degli esercizi commerciali interessati al piano e le associazioni che abbiano per finalità la tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.

# TITOLO IV AMMINISTRAZIONE COMUNALE

# Art.45 Struttura dell'Ente

- 1. L'ordinamento strutturale del Comune è organizzato secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità, nel perseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.
- 2. L'ordinamento strutturale del Comune si articola in Settori, finalizzati allo svolgimento dei servizi funzionali, strumentali e di supporto.
- 3. Il settore si articola in servizi ed uffici ed è strutturato secondo uno schema organizzativo flessibile, atto a corrispondere costantemente agli indirizzi del Consiglio e alle disposizioni della Giunta.
- 4. La dotazione organica del personale prevede l'assegnazione di personale per contingenti



complessivi delle varie qualifiche funzionali e profili professionali, in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale, in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e programmi dell'Ente.

- 5. La ripartizione del personale fra i diversi Settori viene stabilita in funzione delle attribuzioni e dei compiti agli stessi assegnati con apposito organigramma.
- 6. Al fine di agevolare la massima flessibilità organizzativa, in relazione alle esigenze che scaturiscono dai programmi dell'Amministrazione ed emergenti dalle verifiche circa la migliore distribuzione dei carichi di lavoro in rapporto ai parametri di efficienza e funzionalità, le dotazioni di personale previste per ciascun settore sono suscettibili di adeguamento nell'ambito dei contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili previsti dalla dotazione organica del personale.
- 7. Ad ogni Settore è preposto un Dirigente, che risponde dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento degli obiettivi assegnati. Ad ogni Dirigente deve essere garantita l'autonomia funzionale e organizzativa necessaria allo svolgimento della propria attività.
- 8. Le variazioni dell'organigramma nonché l'assegnazione del personale ai vari Settori sono disposte, in relazione alle qualifiche ed ai profili professionali rivestiti, dalla Giunta comunale, sulla scorta delle proposte formulate dai dirigenti sentiti in apposita conferenza.
- 9. Ove sia ritenuto opportuno o necessario, il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina la costituzione di gruppi di studio, di ricerca o di lavoro, nell'ambito dei Settori.
- 10. I conflitti di competenza, negativi o positivi, reali o virtuali, sorti fra i Dirigenti dei settori, sono decisi con provvedimento insindacabile del Segretario Generale del Comune.
- 11. Ove il conflitto di competenza riguardi anche il Segretario Generale del Comune, lo stesso viene risolto dal Sindaco, sentita la Giunta comunale.

# Art.46 Incompatibilità

- 1. Il dipendente comunale non può svolgere attività alle dipendenze di altro ente pubblico o di privati o che possano far sorgere un contrasto di interessi con il Comune.
- 2. Previo accertamento dell'inesistenza di contrasti di interesse, l'Ente può accordare di volta in volta eventuali deroghe al divieto di cui al precedente comma, secondo la disciplina prevista nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di pubblico impiego.

# Art.47 Funzioni di direzione

1. La funzione di direzione è espletata di norma dal Dirigente cui è demandata la competenza, l'utilizzo di risorse umane e materiali e responsabilità di risultato per l'esercizio della attività nell'Ente.



- 2. Ad ogni Dirigente va assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo delle risorse, del personale e dei mezzi allo stesso demandati.
- 3. La funzione di direzione comporta l'emanazione di Determinazioni che hanno valenza esterna, e di direttive, istruzioni, indirizzi ordini di servizio e atti, quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi a cui il personale interessato deve attenersi.
- 4. Gli incarichi di direzione dei Settori sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato così come disposto dall'art.50, comma 10 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000, secondo criteri che tengano conto del curriculum professionale e in funzione delle attività manageriali del posto da ricoprire. Il loro rinnovo è disposto con provvedimento sindacale motivato.
- 5. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato del Sindaco, quando il livello dei risultati conseguiti risulti inadeguato.
- 6. Il conferimento degli incarichi aggiuntivi di direzione comporta previa pesatura, l'attribuzione di un trattamento economico ulteriore che cessa con la conclusione e l'interruzione dell'incarico. Nel conferimento dei predetti incarichi vanno osservate tutte le disposizioni di legge.
- 7. Per ogni servizio, attività, progetto, programma, procedimento e atto amministrativo va individuato il soggetto responsabile del procedimento.
- 8. I su indicati soggetti sono scelti secondo il criterio del merito e della professionalità.
- 9. A cura del Dirigente del settore o servizio viene, altresì, individuato il responsabile del procedimento.
- 10. Il regolamento del personale disciplinerà anche l'attività, i requisiti soggettivi ed oggettivi, le procedure di scelta, le modalità di preposizione e rimozione dei Dirigenti e delle Posizioni Organizzative dei settori, dei servizi e degli uffici.
- 11. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.., il Sindaco può affidare ad esterni posti di Dirigente di settore di dirigente di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato di "diritto pubblico" ed eccezionalmente di "diritto privato", con una durata non superiore al mandato del Sindaco.
- 12. Il Sindaco esercita i poteri di cui al precedente comma 11 con provvedimento motivato.
- 13. Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi prevedere apposite norme che stabiliscono ai sensi di legge:
- a) la durata del contratto
- b) i criteri per la determinazione nel trattamento economico;
- c) i casi in cui si potrà operare mediante contratto di diritto privato;
- d) i casi di risoluzione del contratto (di qualunque natura sia).



# Art.48 Segretario Generale e Dirigenti

- 1. Il Segretario Generale del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.., svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, al presente Statuto ed ai regolamenti dell'Ente.
- 2. Il Segretario inoltre, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
- 3. Il Segretario è responsabile del regolare svolgimento delle procedure conseguenti all'assunzione di atti deliberativi da parte degli organi di governo, affinché acquistino efficacia giuridica.
- 4. L'attribuzione delle competenze di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.., nonché di quelle di cui agli articoli del presente Statuto al Segretario ed ai funzionari responsabili di settore deve essere attuata nel rispetto delle esigenze di razionalità, buon andamento degli uffici e dei servizi, nonché delle qualifiche dei dipendenti, del ruolo e delle funzioni, nel quadro dei poteri di indirizzo spettanti agli organi elettivi.
- 5. Ai funzionari responsabili dei settori sono attribuite le competenze di cui al D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., secondo le previsioni del presente Statuto e dei regolamenti dell'Ente.
- 6. Agli stessi, in attuazione degli artt. 97 e 107 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., sono attribuite:
- a) la direzione dei settori, dei servizi e degli uffici nonché le competenze in ordine all'utilizzo delle risorse umane e materiali secondo i criteri del presente Statuto;
- b) le procedure per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione dei dipendenti dell'Ente e la presidenza delle relative commissioni;
- c) la procedura per l'espletamento delle gara di appalto e la presidenza delle gare stesse;
- d) la gestione amministrativa dell'attività dell'Ente, nell'ambito delle direttive di indirizzo e di controllo del Sindaco, degli assessori e del Segretario Generale del Comune;
- e) stipula dei contratti in nome e per conto dell'Amministrazione comunale.
- 7. Per l'esercizio delle loro funzioni i responsabili dei settori adottano anche atti a rilevanza esterna.



8. Il Segretario Generale del Comune può rogare tutti gli atti e/o contratti in cui il Comune è parte, ha interesse o è destinatario, stipulati dai soggetti individuati nel presente articolo.

# Art.49 Vice Segretario

1. Il Comune ha un Vice Segretario che, ai sensi e per gli effetti della normativa statutaria e regolamentare, sostituisce il Segretario del Comune in caso di assenza o impedimento o per specifica delega.

### Art.50 Direttore Generale

(figura soppressa per i comuni sotto i 100.000 abitanti con l'art. 2 comma 186 lett. d) della l. 23 dicembre 2009 n. 191)

- 1. Qualora il Sindaco intenda avvalersi del Direttore Generale, e che questi non sia il Segretario Generale, il Direttore Generale sarà figura esterna all'Ente.
- 2. Con proprio atto manifesta detta volontà che può essere manifestata anche tramite un avviso pubblico di selezione.
- 3. Il conferimento dell'incarico di direzione della struttura operativa dell'ente è conferita a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco ed è disciplinato dall'art. 108 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii..
- 4. Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'Amministrazione.
- 5. E' responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'ente le cui competenze sono disciplinate nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

## Art.51 Relazioni sindacali

1. Le disposizioni degli accordi collettivi nazionali concernenti lo stato giuridico ed economico del personale sono applicati con provvedimento degli organi competenti dell'Ente.

# Art.52 Programmazione

- 1. La relazione previsionale e programmatica contiene la programmazione pluriennale di tutta l'attività dell'Ente e deve essere oggetto di adeguamento annuale.
- 2. I piani ed i programmi di durata temporale diversa devono annualmente essere adeguati alle previsioni della relazione previsionale e programmatica.
- 3. La relazione previsionale e programmatica è approvata o adeguata prima dell'approvazione del bilancio di previsione annuale. Nella medesima seduta sono approvati o adeguati altri strumenti di programmazione.



# Art.53 Accordi di programma

- 1. Gli organi del Comune favoriscono il ricorso ad accordi di programma per definire ed attuare opere, interventi o programmi che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrale e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici.
- 2. L'organo competente in relazione all'oggetto dell'accordo di Programma definisce gli indirizzi ai quali il rappresentante del Comune deve attenersi ai fini dell'accordo.

# Art.54 Attività amministrativa

- 1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dall'ordinamento del Comune. Per il perseguimento dei propri fini e per il raggiungimento del miglior risultato in termini di economicità ed efficacia, il Comune deve avvalersi dello strumento e del procedimento più idoneo, tra quelli pubblici o privati, ammessi nell'ordinamento e che non siano espressamente vietati dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.
- 2. L'attività amministrativa deve rispettare i principi dell'economia, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati secondo le modalità e le procedure determinate dai regolamenti comunali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dei criteri di cui al presente articolo.
- 3. Il soggetto cui è attribuita la responsabilità istruttoria esercita tutte le attività ed assume ogni iniziativa per la celere conclusione del procedimento, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla Legge 7.8.90 n. 241 e s.m.i. e del Regolamento comunale in materia.

# Art.55 Interventi nel procedimento amministrativo

- 1. Nel procedimento amministrativo possono essere rappresentati tutti gli interessi comunque coinvolti nell'emanazione del provvedimento, siano essi diritti soggettivi, interessi legittimi, collettivi, ovvero interessi diffusi che facciano capo ad associazioni o comitati.
- 2. I soggetti portatori di interessi hanno il diritto di accedere agli atti amministrativi del procedimento con memorie, scritti o documenti, che debbono essere valutati in quanto attinenti ad interessi che comunque li coinvolgono. Hanno altresì diritto di essere, ove possibile, informalmente sentiti dagli organi competenti.
- 3. Il Regolamento disciplina le modalità e i termini dell'intervento, nonché le loro relazioni con il termine finale per l'emanazione del provvedimento.

# Art.56 Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. L'avvio di ogni procedimento amministrativo è comunicato, contestualmente all'emanazione dell'atto di impulso o alla ricezione dello stesso, ai diretti interessati e a quelli cui può derivare un pregiudizio dal provvedimento.



- 2. Ove sia possibile, il Regolamento di accesso agli atti stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere comunicate. Il responsabile del procedimento, tenuto ad effettuare la comunicazione, valuta, altresì, in riferimento al singolo procedimento, se ci siano altri interessati alla comunicazione.
- 3. Nei casi di urgenza o nei casi in cui il destinatario o coloro che possono subire un pregiudizio dal procedimento non siano individuati o facilmente individuabili, il responsabile può, con adeguata motivazione, prescindere dalla comunicazione.

#### Art.57 Accesso ai documenti

- 1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione per ragioni attinenti al diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese, e secondo quanto previsto dal regolamento.
- 2. Tramite l'albo pretorio on line si garantisce agli interessati, il diritto di accedere agli atti amministrativi, comunque formati, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, ed estrarne copia.

#### Art.58 Atti sottratti all'accesso

1. Il Regolamento comunale individua, per categorie, gli atti amministrativi o documenti che sono sottratti all'accesso per motivi attinenti alla sicurezza, all'ordine pubblico, alla riservatezza determinandone il tempo della inaccessibilità.

# Art.59 Conferenza dei servizi

1. Nel caso che sia richiesta la partecipazione del Comune al fine di una Conferenza dei Servizi, l'organo comunale competente in relazione all'oggetto della conferenza identifica chi debba rappresentare il Comune nella stessa e definisce gli indirizzi a cui debba attenersi.

# Art.60 Regolamento dei contratti

1. Il Comune disciplina la propria attività contrattuale con apposito regolamento nel rispetto della normativa vigente.



# TITOLO V I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

# Art.61 Finalità e principi generali

1. L'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle competenze stabilite dal legislatore ordinario e dai principi sanciti dall'ordinamento comunitario, garantisce lo svolgimento di tutte quelle attività che hanno per oggetto prestazioni di particolare rilevanza sociale ed economica e tali da assicurare alla collettività il godimento dei diritti e dei bisogni fondamentali della persona.

# Art.62 Il bene comune acqua

- 1. L'acqua rappresenta una risorsa unica ed infungibile. L'accesso all'acqua ed il suo utilizzo deve essere garantito a tutti indipendentemente dalla condizione sociale ed economica.
- 2. La gestione del servizio idrico integrato, anche nel rispetto delle future generazioni, deve essere tale da assicurare la salvaguardia della risorsa idrica nella sua totalità, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale.
- 3. Il Comune si impegna affinché il servizio idrico integrato sia garantito come servizio pubblico locale senza scopo di lucro e quindi privo di rilevanza economica, fuori dalle logiche del profitto e del mercato. In particolare non può essere remunerato il capitale investito nella determinazione della tariffa del servizio.

# Art.63 Forme di gestione dei servizi pubblici locali

- 1. La scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici locali avviene nell'ambito di quelle individuate dal legislatore ordinario e nel rispetto dei principi sanciti dall'ordinamento comunitario anche attraverso l'istituzione e la gestione con diritto di privativa del Comune.
- 2. La scelta delle forme di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa dei costi e dei benefici associati a ciascuna delle forme previste assicurando, da un lato, la riduzione degli oneri relativi alla produzione del servizio pubblico e, dall'altro, il raggiungimento dei più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità nonché di qualità nell'erogazione dei servizi.
- 3. Il Comune non può cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali può essere separata da quella di erogazione degli stessi. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, il Comune, anche in forma associata, si potrà avvalere:



- a) di società di capitali a totale capitale pubblico;
- b) di imprese individuate mediante procedura ad evidenza pubblica;
- 4. I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:
- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili, ad Enti di diritto pubblico.
- 5. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 4.
- 6. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

# Art.64 Società e/o aziende speciali

- 1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di società e/o aziende speciali per la gestione dei servizi pubblici.
- 2. L'ordinamento ed il funzionamento delle società e/o aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e dai propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.
- 3. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione ma che non ricoprono la carica di Consigliere comunale.
- 4. Le società e/o aziende speciali maggioritariamente partecipate presentano al Consiglio Comunale, almeno una volta l'anno, una relazione sull'attività svolta.

### Art.65 Istituzione

- 1. Il Consiglio Comunale, per l'esercizio dei servizi speciali che necessitano di particolare autonomia gestionale, può deliberare la creazione di istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo ordinamento di disciplina e di organizzazione della loro attività, previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
- 2. Il Regolamento di cui al precedente comma 1 determina, altresì, la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza, e di verifica dei risultati gestionali.



- 3. Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
- 4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione e aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'istituzione.
- 5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.

# Art.66 Autorità indipendente per i servizi pubblici locali

1. Il Comune può promuovere l'istituzione di una autorità indipendente per i servizi pubblici locali in accordo con gli Enti territoriali viciniori, assicurando apposite intese con gli stessi. Le funzioni, la composizione e gli oneri relativi a tale autorità saranno definiti in apposito regolamento approvato a livello sovracomunale tra gli Enti partecipanti.

### Art.67 Personale a contratto

1. Per la gestione dei servizi il Comune, le istituzioni e le aziende speciali, possono ricorrere, per le qualifiche apicali o di specializzazione, a contratti a tempo determinato di diritto pubblico o privato.

# Art.68 Nomina, revoca e mozione di sfiducia costruttiva degli amministratori, delle aziende e delle istituzioni

- 1. La nomina degli Amministratori delle aziende e istituzioni comunali avviene sulla base di un documento programmatico della Giunta, ovvero di un terzo dei Consiglieri, contenente la lista dei candidati a componenti del Consiglio di amministrazione ed a Presidente, scelti al di fuori del Consiglio ed in possesso di comprovate esperienze tecniche amministrative desumibili dai curricula dei candidati.
- 2. La nomina del Direttore delle aziende e delle istituzioni è disposta dalla Giunta comunale, previo concorso pubblico, ovvero avvalendosi degli istituti di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
- 3. La revoca del Direttore può essere disposta con deliberazione del Consiglio e previa contestazione degli addebiti, assicurando il diritto di controdeduzione, su proposta della Giunta, per gravi e persistenti motivi di inefficienza, di incompatibilità o per gravi e ripetute violazioni o inadempienze ai doveri di ufficio.
- 4. Alla sostituzione del Presidente e dei singoli componenti del Consiglio di amministrazione delle istituzioni delle aziende speciali dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta della Giunta o cessati dalla carica per altra causa, provvede il Sindaco.
- 5. I Consigli di amministrazione delle istituzioni o delle aziende speciali cessano dalla carica a seguito di approvazione, a votazione palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati



al Comune, di una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri o proposta dalla Giunta.

# TITOLO VI FINANZA, CONTABILITA' E REVISIONE PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO

#### Art.69 Autonomia finanziaria

- 1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento.
- 2. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
- 3. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.
- 4. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione o gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie una tantum o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni o organismi di partecipazione.
- 5. Il regolamento sulla partecipazione disciplinerà tali forme di consultazione nel rispetto del principio di vincolabilità della dichiarazione di contribuzione resa dal cittadino.

# Art.70 Controllo di gestione

- 1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione ed il controllo sulla efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti saranno redatti e pubblicati nell'apposita sezione all'interno del sito informatico del Comune al fine di darne la massima pubblicità.
- 2. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano, oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.
- 3. Sulla base dei criteri delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità, i funzionari responsabili dei settori dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.



- 4. I dirigenti e quanto del personale coinvolto nel bilancio dovrà strettamente osservare quanto disposto dal vigente Regolamento dei Controlli Interni.
- 5. Il Consiglio Comunale prende conoscenza dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla Giunta, ai revisori dei conti e ai funzionari responsabili dei settori sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi ed allo stato di attuazione dei programmi.

#### Art.71 Revisori dei conti

- 1. Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio dei revisori dei conti, individuando le funzioni di verifica e di garanzia.
- 2. Saranno altresì, previsti i sistemi e le modalità tese ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco, la Segreteria Generale, gli Uffici Finanziari e i Revisori.
- 3. Gli uffici comunali dovranno assicurare la più completa assistenza e collaborazione ai revisori dei conti per l'esercizio delle loro funzioni.
- 4. Saranno disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di revisore, in modo da assicurare i principi di imparzialità e correttezza, e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza.

# Art.72 Regolamento di contabilità

1. Il Comune adotta un regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

# TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE

# Art.73

# Trattamento sullo stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo

- 1. Annualmente, nonché all'inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell'ente sono pubblicate le informazioni sullo stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo riguardanti: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento o intestazioni fiduciarie.
- 2. Il consigliere è inoltre obbligato alla presentazione di una dichiarazione relativa alle spese elettorali sostenute e alle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.



3. I commi 1. e 2. sono disciplinati da apposito regolamento.

# Art.74 Termine per l'adozione dei regolamenti

- 1. La Giunta comunale approva o adegua i regolamenti nonché il regolamento di contabilità, previsti dal presente Statuto entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
- 2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le leggi vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto.
- 3. Con scadenza biennale, i competenti organi comunali effettuano una ricognizione di tutte le norme statutarie e regolamentari approvate, al fine di abrogarle, modificarle, adeguarle ovvero adattarle al nuovo ordinamento comunale ed alle leggi nel frattempo entrate in vigore.

# Art.75 Entrata in vigore dello Statuto

- 1. Una volta deliberato, il presente Statuto è affisso all'Albo Pretorio del Comune, per trenta giorni consecutivi, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso al Ministero dell'Interno per il suo inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti.
- 2. Il presente Statuto con le modifiche apportate entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio on line dell'Ente.

# Art.76 Verifica dello Statuto

- 1. Il Consiglio Comunale ha sempre la facoltà di promuovere una sessione straordinaria per la verifica dell'attuazione del presente Statuto, predisponendo adeguate forme di consultazione di associazioni, organizzazioni ed enti, ed assicurando la massima informazione ai cittadini sul procedimento di verifica.
- 2. La facoltà di cui al precedente comma potrà essere legittimamente esercitata fino a sei mesi precedenti alla scadenza naturale del Consiglio Comunale.
- 3. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.